

Settore Giudici
Prot. N. E110
26 marzo 2026

**Egr.
Responsabile Gruppo Giudici FIPM
Sig. Andrea Dell'Amore**

**e p.c. Comitato Regionale Lazio FIPM
Delegazioni Regionali FIPM**

OGGETTO: REGOLAMENTO RIMBORSI E TRASFERTE GRUPPO GIUDICI

Si comunica che il Consiglio Federale con delibera n. 113 del 13 marzo 2026 ha approvato il 'Regolamento Rimborsi e Trasferte del Gruppo Giudici'.

Si rende noto altresì che il documento è stato pubblicato sul sito federale www.fipm.it nella sezione [Statuto e Regolamenti](#) e che le modifiche e le integrazioni sono evidenziate in rosso.

Cordiali saluti.



**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Sanzo**

REGOLAMENTO RIMBORSI E TRASFERTE GRUPPO GIUDICI

Aggiornato dal Consiglio Federale n. 3 del 13 marzo 2026 Delibera n. 113

Approvato dal Consiglio Federale n. 3 del 18 aprile 2025 Delibera n. 102

**Federazione Italiana
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06.91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000





Disposizioni generali

I viaggi effettuati dai Giudici di Gara devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente o dal Segretario Generale della FIPM.

Il numero massimo consentito di convocazioni per ogni Gara Nazionale è pari a n. 12.

Ai fini dello svolgimento delle gare regionali possono essere convocati al massimo n. 6 Giudici di Gara aventi la residenza fuori dalla Regione nella quale si svolge la manifestazione nazionale.

Nel selezionare i Giudici di Gara convocati sarà sempre data priorità ai Giudici locali, laddove possibile, al fine di contenere i costi e valorizzare le risorse territoriali.

I rimborsi saranno erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento, previa presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Tutte le spese sostenute in occasione delle trasferte, purché regolarmente autorizzate, sono rimborsate con *il criterio del piè di lista*, ossia a seguito della presentazione dei documenti fiscali giustificativi della spesa.

I documenti giustificativi delle spese sostenute:

- devono riferirsi esattamente al periodo di effettuazione della trasferta;
- I documenti giustificativi delle spese sostenute devono riportare il costo del servizio utilizzato esclusivamente dal soggetto che richiede il rimborso. Nel caso in cui il giustificativo si riferisca a servizi utilizzati da più soggetti, tutti comunque autorizzati al rimborso, il richiedente deve indicare, per iscritto, i nominativi e la motivazione. In mancanza di tali indicazioni, il personale amministrativo addetto al controllo rimborserà esclusivamente la quota di spesa attribuibile al solo richiedente.
- **Onere della prova.** Al soggetto che richiede il rimborso spetta l'onere di fornire una corretta e completa documentazione della spesa sostenuta, nonché di fornire adeguate informazioni affinché il personale amministrativo addetto al controllo possa collegare le spese sostenute alla specifica trasferta effettuata; la mancanza di documentazione e/o informazioni determina automaticamente il mancato rimborso della spesa stessa.
- **Scadenza.** Le richieste di rimborso devono essere presentate alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno tramite l'apposito modulo pubblicato sul sito federale o tramite fattura, entro 30 giorni dal rientro dalla trasferta; decorso tale termine non si avrà più diritto al rimborso delle spese sostenute e gli uffici amministrativi federali non accetteranno più le eventuali richieste.



Spese di trasporto

Il mezzo di trasporto previsto è preferibilmente quello pubblico (2ª classe), ossia:

- treno;
- autobus;
- aereo (solo su prenotazione effettuata dagli uffici FIPM, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati);
- nave.

Il trasferimento da/per il punto di partenza non è rimborsabile.

Mezzo proprio

È consentito solo nei casi in cui il mezzo pubblico non consenta di effettuare un'agevole trasferta per raggiungere la destinazione e di rientrare il più rapidamente possibile nella propria sede, comunque previa autorizzazione (anche via mail ordinaria) del Presidente o del Segretario Generale, in mancanza della quale non potrà essere liquidato il rimborso delle spese sostenute.

Inoltre, per avere diritto all'uso del mezzo, proprio o di proprietà di terzi, è sempre obbligatorio sottoscrivere una dichiarazione di esonero della FIPM da ogni responsabilità per danni a cose o persone causati dagli stessi.

Ai Giudici di Gara spetta il rimborso delle spese autostradali e una indennità chilometrica definita in base al percorso di viaggio più rapido, elaborato dal sistema VIAMICHELIN (www.viamichelin.it), presentando in originale il tagliando di pedaggio autostradale, estratto Telepass o comunque idonea documentazione attestante l'avvenuta effettuazione del viaggio in auto.

Il valore dell'indennità chilometrica, che potrà subire cambiamenti in base alle periodiche comunicazioni di Sport e Salute, sarà calcolato nel modo seguente:

0,33€/km per i primi 250 km

0,20€/km per i rimanenti km

Casi particolari:

Non sono rimborsabili le spese di trasporto sostenute all'interno del proprio Comune di residenza. Non è previsto inoltre il rimborso per il noleggio di autovetture. Durante il periodo di trasferta, non sono rimborsabili gli spostamenti effettuati con auto personale, né le spese per l'utilizzo di taxi.



Spese di vitto

Sarà rimborsata una spesa massima giornaliera pari a € 45,00 per n. 2 pasti. In caso di singolo pasto giornaliero la spesa massima consentita sarà pari a € 15,00.

Non è rimborsabile il costo del pasto di eventuali ospiti. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, è obbligatorio presentare in originale gli scontrini e/o le fatture relative.

Non sono in nessun caso rimborsabili le seguenti spese:

- extra-bar al di fuori dei pasti principali (es. caffè e/o merende durante soste autostradali, sigarette, giornali, ecc.);
- documentazione priva dei nominativi delle persone che hanno usufruito del pasto;
- scontrini fiscali dai quali non si riesce a leggere la data o l'importo o tipologia della spesa;
- pasti consumati in occasione di trasferte in cui è previsto il soggiorno presso strutture alberghiere a pensione completa e/o mezza pensione, salvo indicazione delle motivazioni.

Spese di pernottamento

Le spese di pernottamento sono rimborsabili per soggiorni in strutture alberghiere di categoria non superiore alle 3 stelle (1ª categoria), in camera singola o doppia, nel limite massimo di € 70,00 per persona a notte. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, è obbligatorio presentare in originale gli scontrini e/o le fatture relative.

Non sono in nessun caso rimborsabili le spese relative a servizi extra, quali:

- frigo bar;
- telefono;
- colazioni in camera;
- video-pay TV;
- spese di lavanderia;
- cantina;
- mance.